

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valerio Sangiovanni | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 21 giugno 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente afferma di aver subito la clonazione della propria carta bancomat – che assume essere rimasta sempre in suo possesso – e disconosce 17 prelievi in denaro effettuati nel periodo giugno / settembre 2011, per complessivi € 5.690, di cui chiede la restituzione.

L'intermediario convenuto si oppone, precisando che le operazioni disconosciute erano state eseguite tra le ore 10.09 del 1° 6.2011 e le ore 9.00 del 16.9.2011, senza irregolarità, con corretta digitazione del PIN e comunque prima del blocco della carta, registrato alle ore 8.26 del 29.9.2011. Precisa inoltre che le operazioni risultano effettuate *“tramite chip elettronico sulla carta, che non (era) materialmente clonabile”*.

DIRITTO

Rilevato che il caso in esame riguarda fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11/2010, premessa fattuale indispensabile al fine di pervenire all'adozione di una decisione giuridicamente corretta è che il ricorrente vanta la sua pretesa nei confronti dell'intermediario dichiarando di avere sempre mantenuto il possesso della carta e presumendo, pertanto, che la stessa sia stata illecitamente clonata da terzi. A tale affermazione fa riscontro quella dell'intermediario, il quale invece esclude che, nella specie, vi possa essere stata clonazione, considerato in particolare che la carta bancomat era dotata di microchip.

Nonostante le opposte ricostruzioni in fatto, il Collegio ritiene agevole concludere, in linea con il proprio consolidato orientamento, che l'assunta clonazione non solo è indimostrata dalla parte che aveva l'onere di provarla (art. 2697 cod. civ.), ma è decisamente smentita



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

da argomentazioni tecnicamente condivise in quanto ineccepibili, posto che l'esistenza del microchip rende la carta non soggetta a clonazione. Esclusa la clonazione e dato credito al ricorrente, nell'affermazione secondo la quale la carta bancomat non sarebbe stata né rubata né smarrita, si trae la ragionevole conclusione che il cliente è stato talmente negligente nel custodire la carta da non accorgersi che qualcuno, occasionalmente, gliela sottraeva e la utilizzava con il relativo PIN. Il ricorso non può dunque essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO